



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO PRESIDENZA - L'AQUILA
18 SET. 2018
Prot. 6862 118

VERBALE DI INTESA

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di settembre, in L'Aquila, presso la sede della Corte di Appello di L'Aquila, Ufficio del Presidente della Corte, Via XX settembre n. 66, sono presenti:

dott.ssa Fabrizia Francabandera, nella qualità di Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, e on. Giovanni Lolli, nella qualità di Vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo con funzioni vicarie;

PREMESSO

- che l'art. 122, comma 1, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza in materia di sistema di elezione e di disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
- che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante: *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*, ha stabilito i principi fondamentali in materia di sistema d'elezione regionale;
- che l'articolo 14, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo prevede che il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
- che l'art. 44, comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di indire le elezioni;
- che l'art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto della Regione Abruzzo prevede che nei casi di scioglimento anticipato della Legislatura le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente;
- che l'art. 86, comma 4, dello Statuto della Regione Abruzzo prevede che nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura, le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale;
- che la Regione Abruzzo ha disciplinato il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale mediante la L.R. 2 aprile 2013, n. 9;
- che l'art. 6, comma 2, della L.R. 9/2013 dispone che nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso;
- che a norma del richiamato art. 6, comma 3, della L.R. 9/2013 *"le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello"*;
- che la Regione Abruzzo ha disciplinato la materia della ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale con L.R. 30 dicembre 2004, n. 51;
- che l'art. 2, comma 2, della L.R. 51/2004 prevede che le cause di ineleggibilità, individuate al comma 1 della medesima legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature;
- che l'art. 2, comma 4, della L.R. 51/2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25/2018, , dispone che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità

- individuare al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2 (novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature);
- che l'art. 12, comma 1, della L.R. 9/2013 dispone che le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli uffici deputati, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione;
 - che con decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul BURAT ordinario n. 32 del 22 agosto 2018, il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art.126, comma 3, della Costituzione e dell'art. 44, comma 5, dello Statuto della Regione Abruzzo;
 - che in relazione alla tempistica delle prossime elezioni regionali il Vicepresidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale hanno richiesto la formulazione di specifici pareri alle strutture regionali preposte;
 - che la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale ha rimesso il richiesto parere (nota 10 settembre 2018, prot. 16585/PRES-02), nel quale, dato atto del disallineamento temporale tra la norma di cui all'art. 2, commi 2 e 4, della L.R. 51/2004, e quella di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 9/2013, e dei possibili diversi esiti ermeneutici, si opta per un'interpretazione aderente alla lettera della legge e si individua la data del 19 dicembre quale termine a partire dal quale possono tenersi le elezioni (90 + 29 giorni a partire dal 22.8.2018);
 - che anche l'Avvocatura regionale ha rimesso il richiesto parere (nota dell'11 settembre 2018, prot. 249706 PA 49/18), nel quale, aderendo al parere di cui al punto precedente, ha evidenziato che tale interpretazione letterale della norma, con conseguente fissazione delle elezioni in data successiva al 19 dicembre, sia l'unica idonea a scongiurare il rischio di possibili contenziosi in materia elettorale, poiché evita ogni compressione dell'esercizio del diritto di elettorato passivo dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1, della L.R. 51/2004;
 - che l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica;
 - che la prima domenica utile, decorso il termine minimo individuato dai richiamati pareri, le cui valutazioni e conclusioni sono dai sottoscritti condivise, è, pertanto, quella del 23 dicembre 2018, che ricade, come le successive del 30 dicembre 2018 e del 6 gennaio 2019, nel periodo delle festività di fine anno, tradizionalmente escluso da competizioni elettorali;

RITENUTO

- che è opportuno individuare per lo svolgimento delle elezioni regionali una data che garantisca la più ampia partecipazione dei cittadini e la massima tutela dei diritti all'elettorato passivo ed attivo, in adesione ai principi di ragionevolezza e adeguatezza e di tutela dei diritti fondamentali del cittadino;
- che, per i medesimi principi, tenuto conto del termine di presentazione delle liste (art. 12, comma 1, della L.R. 9/2013), è opportuno che il periodo di svolgimento della propaganda elettorale (30 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 7 legge n. 130/1975) ricada interamente dopo la data del 6 gennaio, che tradizionalmente conclude il periodo delle festività di fine anno, e che la data delle elezioni sia perciò individuata successivamente al mese di gennaio, in cui, per consuetudine finalizzata a garantire la massima partecipazione dei cittadini, in Italia non sono mai state esperite consultazioni elettorali (così come nei mesi di luglio e agosto);
- che, al contrario, le esigenze organizzative dei diversi enti pubblici coinvolti nel procedimento elettorale, cui sono demandati numerosi adempimenti (art. 12, comma 2 e ss., della L.R. 9/2013) da

attivare nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ben possono essere valutate come sub-valenti rispetto all'esigenza di garantire al più presto la ricostituzione degli organi del governo regionale, in ossequio ai principi di sovranità popolare e di buon andamento dell'amministrazione (Corte Cost. sent. n. 196/2003);

- che la fissazione di una data nel senso sopra esposto potrà consentire inoltre il possibile riallineamento della prossima Legislatura regionale con la durata naturale di altri organi elettivi, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 9/2013, a tenore del quale alla scadenza della Legislatura le elezioni possono svolgersi entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio;
- che tale riallineamento, in attuazione anche dell'art. 7 (Election day) del D.L. n. 98/2011, recepito dalla Regione Abruzzo con L.R. n. 68/2012, art. 33, comma 12 bis, come modificata ed integrata dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 24/2013, - favorirebbe il contenimento della spesa pubblica;
- che il Vicepresidente della Giunta regionale dà atto di aver sentito il Presidente del Consiglio regionale che si è espresso con nota n. 16767 del 14 settembre 2018 (che si allega al presente verbale), con la quale, richiamati i pareri espressi dai diversi gruppi consiliari, si propone che la data di svolgimento delle elezioni sia individuata al di fuori del periodo delle Festività, e del periodo immediatamente a ridosso delle stesse, dovendo tenersi conto anche dei tempi per lo svolgimento della propaganda elettorale;
- che il Vicepresidente, sulla scorta dei pareri, delle considerazioni e delle richieste come sopra rappresentati, propone per la presente intesa, quale data per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale d'Abruzzo, quella del 10 febbraio 2019;
- che il Presidente della Corte d'Appello condivide la predetta indicazione, rispondente ai principi sopra richiamati.

Tanto premesso e ritenuto

i sottoscritti concordano nel fissare per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo, la data del 10 febbraio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vicepresidente della Giunta regionale
On. Giovanni LOLLI



Il Presidente della Corte d'Appello
Dott.ssa Fabrizia FRANCOBANDERA





CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



Prot. n.

P00015767/PRES-02 14/09/18 CRA

Oggetto: data di svolgimento elezioni regionali. Considerazioni ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 9/2013.

Egregio Vice Presidente,

in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 della legge elettorale regionale, secondo cui le elezioni regionali sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, Ti rappresento le mie considerazioni al riguardo, formulate alla luce del parere reso su mia richiesta dalla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, che si allega alla presente, nonché all'esito delle consultazioni intercorse con i Capigruppo consiliari in merito alla data di svolgimento delle elezioni regionali.

Dal predetto parere emerge, in estrema sintesi, un quadro normativo in materia elettorale suscettibile di differenti interpretazioni. In particolare, accedendo all'interpretazione letterale dell'inciso contenuto nel comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 51/2004, la data presunta delle elezioni dovrebbe essere fissata non prima del 19 dicembre. Diversamente, secondo altra interpretazione, le nuove elezioni regionali dovrebbero tenersi entro il termine previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge elettorale e quindi "entro tre mesi dallo scioglimento stesso". In entrambe le ipotesi, comunque, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre p.v. e lo svolgimento delle elezioni potrebbe essere suscettibile di un modesto scostamento temporale dovuto ad esigenze organizzative purché contenuto nei limiti della ragionevolezza e adeguatamente motivato.

Con riferimento, invece, alle consultazioni con i Capigruppo consiliari, Ti riporto di seguito in sintesi i principali orientamenti risultanti dai colloqui intercorsi, alcuni dei quali formalizzati per iscritto (vedi allegati):

- l'indicazione della data di svolgimento delle elezioni deve favorire la più ampia partecipazione dei cittadini al voto e contestualmente garantire la tutela del diritto di elettorato passivo in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4 della L.R. n. 51/2004 ed al fine di evitare ricorsi (PD, Regione Facile, Centro Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD);
- la data di svolgimento delle elezioni deve essere indicata nel rispetto dei termini imposti dalla legge elettorale regionale, ovvero entro tre mesi dallo scioglimento del

Consiglio, avvenuto con le dimissioni del Presidente (Forza Italia e Movimento Cinque Stelle);

- il gruppo Abruzzo Futuro ha rappresentato l'esigenza di tenere le elezioni il prima possibile per porre fine al regime di *prorogatio* e dare alla Regione un Governo nella pienezza delle sue funzioni;
- il gruppo misto ritiene che, al fine di evitare ricorsi che potrebbero dilazionare lo svolgimento delle elezioni, la prima data utile per le votazioni potrebbe essere quella del 13 gennaio 2019.
- il gruppo Abruzzo Civico ha rappresentato la piena consapevolezza che ad ogni organo è attribuita dall'ordinamento specifica competenza e la certezza che gli organi preposti sapranno interpretare la normativa di riferimento così da permettere agli abruzzesi di esprimere il loro voto in un contesto di piena legittimità della procedura.

Da ultimo, Ti rappresento il mio personale punto di vista al riguardo, anche tenendo conto del prevalente orientamento espresso dai gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale. Rilevato il parere dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale e considerato il disciplinamento della normativa di riferimento (L.R. 2 aprile 2013, n. 9 – e comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 51/2004), ritengo che si debba scongiurare in ogni caso il rischio che il mancato rispetto di qualsivoglia termine che rileva nella questione in oggetto possa dar luogo ad eventuali ricorsi. Pertanto, le suesposte considerazioni, unitamente alla valutazione dei tempi per lo svolgimento della propaganda elettorale in modo da permettere il più ampio coinvolgimento del corpo elettorale, mi inducono a ritenere che la data di svolgimento delle elezioni non possa essere fissata nel periodo delle Festività natalizie o immediatamente a ridosso delle stesse.

Certo che le predette considerazioni possano contribuire alla risoluzione della questione in oggetto, rimessa alla Tua prudente valutazione e ponderazione d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, Ti porgo i miei più cordiali saluti.

L'Aquila, li 14 Settembre 2018

Il Presidente
del Consiglio regionale



Al Vice Presidente
della Giunta regionale dell'Abruzzo
On. Giovanni Lolli
L'Aquila